



COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA

Regolamento per l'assegnazione di contributi economici diversi a:

enti, istituzioni, associazioni e altre forme associative
(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 25/03/2009)

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Con il presente Regolamento il Comune di Bosco Chiesanuova, in esecuzione dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le modalità per l'assegnazione di contributi economici diversi, assicurando equità, imparzialità, massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Il presente Regolamento si attiene ai principi enunciati nello Statuto del Comune di Bosco Chiesanuova. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di benefici economici da parte del Comune.

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i contributi erogati in base a convenzioni e per i quali si fa riferimento alla disciplina contenuta nelle singole convenzioni in essere.

Art. 2 - Settori di intervento

I settori per i quali l'Amministrazione comunale può assegnare contributi economici, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti:

- a) socio-sanitario;
- b) educativo;
- c) umanitario;
- d) scientifico, artistico e culturale in genere;
- e) ambientale;
- f) ricreativo, sportivo e tempo libero in genere;
- g) protezione civile;
- h) promozione economico - produttiva e turistica.

Art. 3 - Beneficiari

L'assegnazione di contributi economici è disposta dalla Giunta Comunale a favore di soggetti che svolgono attività a beneficio della popolazione del Comune, come di seguito elencati:

- a) enti ed istituzioni pubblici e privati;
- b) associazioni ed altre forme associative che non abbiano scopo di lucro e perseguano finalità di interesse generale, siano esse dotate o non dotate di personalità giuridica, esclusi i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta al fine di sostenere specifiche iniziative con finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere, colpite da calamità o altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità locale.

Tra i soggetti beneficiari di cui al primo comma del presente articolo, avranno diritto di precedenza nell'assegnazione dei contributi coloro che hanno la propria sede nel territorio del Comune di Bosco Chiesanuova.

Eventuali richieste di contributo da parte di soggetti, come individuati al comma 1 del presente articolo, non aventi sede nel territorio del Comune di Bosco Chiesanuova, saranno esaminate solamente nel caso in cui l'attività annuale o la manifestazione e l'iniziativa specifica per la quale viene avanzata la richiesta di contributo, siano svolte a beneficio della popolazione del Comune di Bosco Chiesanuova.

TITOLO II

PROCEDURE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E CRITERI DI CONCESSIONE

Art. 4 - Albo delle Associazioni

Per essere ammessi alla concessione di contributi, i soggetti di cui all'articolo 3, lettera b) aventi la propria sede nel territorio del Comune di Bosco Chiesanuova, devono essere iscritti all'Albo Comunale delle associazioni.

L'istanza di iscrizione deve essere presentata entro il mese di febbraio dell'anno per il quale viene richiesta l'iscrizione, utilizzando la modulistica allegata al presente Regolamento (modulo A) nella quale i soggetti di cui all'articolo 3, lettera b) dichiarano di:

- a) non perseguire scopi di lucro;
- b) perseguire scopi di interesse generale a beneficio della popolazione del Comune;

allegando alla medesima

- a) eventuale atto costitutivo e statuto;
- b) organigramma nominativo degli organi direttivi in carica.

Entro il giorno 31 del mese di marzo di ogni anno il responsabile dell'area competente predispone la proposta di deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'accoglimento dell'istanza di iscrizione all'albo dei soggetti richiedenti.

Entro 15 giorni dalla data di adozione delle deliberazioni di Giunta il responsabile dell'area competente comunica ai soggetti richiedenti le decisioni della Giunta comunale, anche nel caso di esclusione dell'accoglimento dell'istanza di iscrizione all'albo.

Al fine di garantire il costante aggiornamento dei dati contenuti nell'Albo, i soggetti iscritti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione intervenuta successivamente a quanto dichiarato e allegato nella domanda di iscrizione.

Art. 5 – Requisiti per l'ottenimento dei contributi economici

Per l'ottenimento del contributo, i soggetti ammissibili devono esercitare preferibilmente attività in ambito comunale, integrative e non in contrasto con i programmi dell'Amministrazione comunale e con quanto stabilito nei precedenti artt. 2, 3 e 4. Tale attività deve risultare soprattutto per l'anno a cui si riferisce la domanda di contributo.

Le attività per cui viene richiesto il contributo possono essere a carattere annuale o riconducibili a manifestazioni ed iniziative specifiche, come disposto dai successivi artt. 6 e 7.

Art. 6 - Contributi per attività annuale: istanze di contributo

La richiesta di contributo annuale deve essere presentata entro il giorno 28 febbraio a valere sull'anno in corso utilizzando la modulistica allegata al presente Regolamento (modulo B), firmata dal legale rappresentante ed accompagnata dai seguenti documenti:

- bilancio consuntivo dell'anno precedente a quello in corso;
- relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente a quello in corso;

- programma dell'attività che si intende realizzare nell'anno in corso completa del prospetto economico delle spese e delle entrate ad esso correlate.

Entro il giorno 30 del mese di marzo di ogni anno il responsabile dell'area competente predispose la proposta di deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'assegnazione del contributo.

In seguito all'approvazione del bilancio di previsione e comunque entro un mese dalla sua approvazione, la Giunta Comunale delibera in merito all'assegnazione del contributo finanziario oppure individua, con una sintetica indicazione dei motivi, i soggetti e le iniziative escluse. Il contributo può essere in misura fissa o in percentuale sulla richiesta presentata.

Entro 15 giorni dalla data di adozione delle deliberazioni di Giunta, il responsabile dell'area competente comunica ai richiedenti le decisioni della Giunta comunale, anche nel caso di esclusione dall'assegnazione del contributo, e contestualmente predispose gli atti per l'impegno di spesa relativo al contributo medesimo con immediata comunicazione al settore ragioneria.

Art. 7 - Contributi per manifestazioni ed iniziative specifiche: istanze di contributo

La richiesta di contributo per manifestazioni ed iniziative specifiche, svolte dai soggetti ammissibili, deve essere presentata di norma 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di cui trattasi, utilizzando la modulistica allegata al presente Regolamento (modulo B), firmata dal legale rappresentante ed accompagnata dai seguenti documenti:

- programma dettagliato dell'iniziativa a cui si riferisce il contributo, con la precisazione del periodo, e del luogo di svolgimento e delle finalità prefissate;
- prospetto economico delle spese e delle entrate correlate all'iniziativa inclusa la quota a proprio carico.

Entro 15 giorni dalla data di assunzione al protocollo comunale della richiesta di contributo, il responsabile dell'area competente predispose la proposta di deliberazione da adottarsi dalla Giunta medesima per l'assegnazione del contributo.

Nella seduta suddetta, la Giunta comunale delibera in merito all'assegnazione del contributo finanziario oppure individua, con una sintetica indicazione dei motivi, i soggetti e le iniziative escluse. Il contributo può essere in misura fissa o in percentuale sulla richiesta presentata.

Entro 7 giorni dalla data di adozione delle deliberazioni di Giunta, ed in ogni caso entro la data fissata per la manifestazione o iniziativa per la quale il contributo viene richiesto, il responsabile dell'area competente comunica ai richiedenti le decisioni della Giunta comunale, anche nel caso di esclusione dall'assegnazione del contributo, e contestualmente predispose gli atti per l'impegno di spesa relativo al contributo medesimo con immediata comunicazione al settore ragioneria.

Art. 8 - Erogazione dei contributi e rendicontazione a consuntivo

Il pagamento dei contributi è subordinato al rilascio da parte del beneficiario di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rendersi, nelle forme previste dalla normativa in materia, su modulo predisposto dal settore ragioneria, con la quale dichiara:

- a) le modalità di attuazione dell'iniziativa ed il raggiungimento delle finalità enunciate in fase progettuale;
- b) le spese sostenute e gli introiti riscossi, distinti per singola voce.

Qualora dal rendiconto emergano maggiori entrate e/o minori spese rispetto a quanto preventivato, l'entità del contributo è proporzionalmente ridotta.

Nel caso in cui il beneficiario non abbia ancora sostenuto le spese per le quali viene concesso il contributo, il medesimo può essere pagato in acconto per un importo non superiore al 70% dell'ammontare complessivo del contributo concesso.

Il saldo del contributo assegnato sarà pagato al rilascio da parte del beneficiario della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1 del presente articolo.

Entro 7 giorni dal ricevimento della suddetta dichiarazione sostitutiva, il responsabile dell'area competente predispose gli atti per la liquidazione del contributo, con immediata trasmissione dei medesimi al settore ragioneria, il quale provvederà all'emissione del mandato di pagamento a favore del beneficiario.

Art. 9 – Criteri di assegnazione

Nell'assegnazione dei contributi economici diversi, la Giunta Comunale dovrà attenersi ai seguenti criteri di priorità, dandone espressamente atto nei provvedimenti adottati:

- a) rilevanza sociale dell'iniziativa o attività, con particolare riferimento alla valenza della medesima per il territorio locale;
- b) attività svolta direttamente dai soci o comunque da volontari;
- c) riferimento dell'iniziativa o dell'attività alle realtà dei minori, degli anziani, dei diversamente abili o comunque delle fasce più svantaggiate della popolazione.

Art. 10 - Condizioni per l'assegnazione di contributi economici

Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti ed istituzioni pubbliche, associazioni ed altre forme associative che non abbiano scopo di lucro e perseguano finalità di interesse generale, siano esse dotate o non dotate di personalità giuridica, e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

Il Comune di Bosco Chiesanuova non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi dei medesimi facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.

I contributi economici assegnati dal Comune sia per attività annuale, sia per specifiche manifestazioni ed iniziative non possono essere utilizzati per finanziare spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dai soggetti beneficiari dei contributi economici previsti dal presente regolamento. Dette spese devono essere finanziate dagli stessi soggetti nell'ambito del loro bilancio.

Nessun intervento può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività dei soggetti richiedenti.

TITOLO III

OBBLIGHI E PUBBLICITA' DEI BENEFICIARI

Art. 11 - Oneri a carico dei beneficiari

I soggetti che ricevono contributi di cui agli artt. 6 e 7 e/o il patrocinio di cui al successivo art. 14 sono tenuti a far risultare, dagli atti e dai mezzi con i quali provvedono alla promozione delle iniziative di cui trattasi, che le stesse sono realizzate con il contributo o il patrocinio del Comune di Bosco Chiesanuova riportando lo stemma del Comune sul materiale e sui mezzi di comunicazione utilizzati per la pubblicizzazione dell'attività annuale o della specifica manifestazione ed iniziativa.

Art. 12 - Pubblicità dei beneficiari

I soggetti ai quali, in ogni esercizio finanziario, siano stati erogati contributi sono iscritti, in ottemperanza al disposto della normativa in materia, all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, da aggiornarsi annualmente.

TITOLO IV

CONCESSIONE DI BENEFICI DIVERSI

Art. 13 - Concessione gratuita di beni da parte del Comune

Previa istanza da presentarsi di norma 15 giorni prima del previsto utilizzo mediante la modulistica allegata al presente Regolamento (modulo C), i beni di proprietà del Comune (attrezzature, strutture, spazi e beni immobili) possono essere concessi in uso gratuito ai soggetti di cui all'art. 3 per l'organizzazione e realizzazione, senza scopo di lucro, di specifiche manifestazioni ed iniziative concernenti attività di cui ai settori elencati all'art. 2.

Nell'istanza di cui al comma precedente il concessionario deve rilasciare dichiarazione in base alla quale il Comune risulti esonerato da ogni forma di responsabilità per danni o molestie a persone e cose comunque derivanti dalla concessione stessa.

Per le concessioni di cui al presente articolo può essere richiesto al Concessionario la prestazione di idonea cauzione, nonché il pagamento delle spese di gestione degli spazi, strutture, attrezzature oggetto della concessione.

Entro 7 giorni dalla data di richiesta, il responsabile del settore patrimonio comunica ai richiedenti la concessione gratuita del bene o il diniego della medesima avendo cura di predisporre la necessaria disponibilità di personale dell'ente per garantire l'accesso vigilato agli spazi concessi.

Art. 14 – Patrocinio

Il patrocinio di specifiche manifestazioni e iniziative deve essere chiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente con atto motivato della Giunta Comunale mediante istanza presentata utilizzando la modulistica allegata al presente Regolamento (modulo D).

La concessione del patrocinio non comporta automaticamente benefici economici che possono essere concessi con osservanza del presente Regolamento.

Per effetto della concessione del patrocinio, il soggetto beneficiario viene autorizzato all'uso dello stemma del Comune per pubblicizzare l'attività annuale, la specifica manifestazione e iniziativa presentati.

Il patrocinio può essere accordato tanto autonomamente, quanto congiuntamente alla concessione di contributi finanziari.

Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal momento in cui la delibera consigliare di approvazione avrà piena eseguibilità.